

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO
AND
THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO
ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

The Government of the Republic of San Marino and the Government of Montenegro (hereinafter referred to as the "Parties"),

Wishing to continue with the development and strengthening of bilateral relations and the furthering of amicable relations between the Republic of San Marino and Montenegro,

Convinced that the tourism as a branch of economy has crucial importance for the overall economic development and stability,

Highly appreciating the role of the dialogue and consultations at different levels between the Parties about the issues of mutual interest,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall strengthen and accelerate the cooperation in the area of tourism in accordance with individual laws in force in both countries and in accordance with other international agreements, as well as within the framework of tourist organizations of which both Parties are members.

The Parties shall also engage in furthering and strengthening of cooperation in the field of tourism with the emphasis on promotion of better understanding of history and culture of the two countries.

Article 2

The Parties undertake to reciprocally implement measures for facilitation of necessary procedures for tourist exchange between the two countries, with full compliance with the provisions of national legislations of the Parties, those of the present Agreement and of any other applicable international agreement of the Parties.

In that respect, the Parties undertake to promote the cooperation between national tourism organizations, as well as between the companies and professional tourism organizations and associations in their respective countries. The cooperation

shall be focused on encouraging the implementation of activities aimed at the establishment and the improvement of communication between travel agencies, tour operators and air companies.

Article 3

Both Parties shall contribute to the mutual participation in international exhibitions, fairs, conferences and seminars, other international promotional, informational and tourism events, organized on the territory of their respective states.

Article 4

The Parties have agreed to launch the exchange of information with the emphasis on:

- a) Legislation and regulations in the tourism sector in both countries;
- b) Programs of tourism development and promotion;
- c) Innovative technologies aimed at tourism promotion;
- d) Statistical data in the area of tourism;
- e) Revitalization of cultural and historical heritage for tourism purposes;
- f) Scientific researches in the tourism sector;
- g) Systems of professional education in the tourism sector at all levels, including the exchange of documents;
- h) Advantages and measures for encouraging investments in and the development of tourism in both countries;
- i) Informative and advertising material.

Article 5

The Parties shall encourage the cooperation in different areas related to the training of personnel in the tourism sector, as well as concluding of agreements between state and private entities, in relation with the issue and the implementation of studies and projects in the area of tourism.

Article 6

The Parties shall organize study visits of experts, associations and representatives of academic and scientific institutions and media, mutually provide consultancy services and improve contacts between organizations involved in researches in this area.

Article 7

The Parties shall develop mutual cooperation in the framework of the United Nations World Tourism Organization, as well as in other international and regional organizations in the area of tourism, and mutually exchange data about results which each one of them achieved within these organizations.

Article 8

The Parties shall form a Work Group for tourism, composed of representatives of the Parties, with the purpose to monitor the implementation of the present Agreement, carry out the analysis of activities performed in accordance with the provisions hereof, evaluate its results, encourage its implementation and elaborate recommendations of the Parties.

Competencies of representatives and their number shall be determined between the Parties, on a reciprocity basis, of which the Parties shall inform each other.

The frequency and the place of the Work Group sessions shall be established by and agreed between the Parties. Chiefs of delegations shall co-chair meetings of the Work Group.

Article 9

Provisions hereof may be amended or supplemented upon the agreement of both Parties, in writing, and shall enter into force as set forth in the Article 10 hereof. Such document shall be deemed as integral part hereof.

Article 10

The present Agreement shall enter in force 30 (thirty) days after the receipt of the last written notification by which the Parties inform each other about the completion of internal legal procedures necessary for its entry into force.

The present Agreement is concluded for the period of 5 (five) years. The Agreement shall be automatically extended for subsequent five-year periods, unless one of the Parties notifies the other, in writing through diplomatic channels, about its intention to terminate the Agreement, at least six months prior to the expiry of the current period of 5 (five) years.

Done at _____, on _____ in two originals, each in Italian, Montenegrin and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in interpretation the English text shall prevail.

For and on behalf of the Government of
the Republic of San Marino

For and on behalf of the Government of
Montenegro

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DEL MONTENEGRO
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Montenegro (di seguito denominati le "Parti"),

desiderosi di sviluppare e approfondire le relazioni bilaterali e rafforzare le relazioni amichevoli tra la Repubblica di San Marino e il Montenegro,

convinti che il turismo sia un ramo dell'economia di importanza cruciale per lo sviluppo economico globale e la stabilità,

apprezzando profondamente il ruolo del dialogo e delle consultazioni a diversi livelli tra le Parti su questioni di interesse reciproco,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti rafforzano e accelerano la collaborazione nel settore turistico nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in entrambi i paesi e in ottemperanza ad altri accordi internazionali, in linea con il quadro normativo delle organizzazioni turistiche di cui entrambe le Parti sono membri.

Le Parti si impegnano anche ad approfondire e rafforzare la cooperazione nel settore del turismo, puntando sul promuovere una migliore conoscenza della storia e della cultura dei due paesi.

Articolo 2

Le Parti si impegnano ad adottare reciprocamente provvedimenti per facilitare le procedure necessarie per lo scambio turistico tra i due paesi, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalle legislazioni nazionali delle Parti, da quelle del presente Accordo e di qualsiasi altro accordo internazionale applicabile delle Parti.

A tal proposito, le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni nazionali del turismo, tra le aziende, le organizzazioni e associazioni turistiche professionali nei rispettivi paesi. La collaborazione deve essere incentrata sulla realizzazione di attività finalizzate alla creazione e al miglioramento della comunicazione tra agenzie di viaggio, tour operator e compagnie aeree.

Articolo 3

Entrambe le Parti contribuiscono alla partecipazione reciproca a mostre internazionali, fiere, conferenze, seminari e altri eventi promozionali, informativi e turistici organizzate sul territorio dei rispettivi Stati.

Articolo 4

Le Parti hanno convenuto di avviare uno scambio di informazioni incentrato su:

- a) Legislazione e norme nel settore turistico di entrambi i paesi;
- b) Programmi di sviluppo e promozione del turismo;
- c) Tecnologie innovative finalizzate alla promozione turistica;
- d) Dati statistici nel settore turistico;
- e) Rilancio del patrimonio storico e culturale a fini turistici;
- f) Ricerca scientifica nel settore del turismo;
- g) Sistemi di formazione professionale nel settore turistico a tutti i livelli, compreso lo scambio di documenti;
- h) Vantaggi e provvedimenti per incoraggiare gli investimenti e lo sviluppo del turismo in entrambi i paesi;
- i) Materiale informativo e pubblicitario.

Articolo 5

Le Parti incoraggiano la collaborazione in vari ambiti inerenti alla formazione del personale nel settore turistico e alla conclusione di accordi tra soggetti pubblici e privati relativi al lancio e alla realizzazione di studi e progetti nel settore turistico.

Articolo 6

Le Parti organizzano visite di studio di esperti, associazioni e rappresentanti delle istituzioni accademiche e scientifiche e dei mezzi di comunicazione, forniscono reciprocamente servizi di consulenza e migliorano i contatti tra le organizzazioni che si occupano di ricerca in questo settore.

Articolo 7

Le Parti sviluppano una collaborazione reciproca nel contesto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite e in altre organizzazioni internazionali e regionali nel settore del turismo e si scambiano dati sui risultati che ognuno di loro ha raggiunto nell'ambito di queste organizzazioni.

Articolo 8

Le Parti creano un Gruppo di Lavoro sul turismo, composto di rappresentanti delle Parti, allo scopo di monitorare l'attuazione del presente Accordo, effettuare l'analisi delle attività svolte in conformità con le disposizioni del presente Accordo, valutarne i risultati, incoraggiare la sua attuazione ed elaborare raccomandazioni delle Parti.

Le competenze e il numero dei rappresentanti devono essere concordati tra le Parti su base reciproca e comunicate alla controparte.

La frequenza e il luogo di incontro del Gruppo di Lavoro devono essere stabiliti e concordati tra le Parti. I capi delle delegazioni presiedono congiuntamente gli incontri del Gruppo di Lavoro.

Articolo 9

Le disposizioni di cui sopra possono essere modificate o integrate previo accordo scritto di entrambe le Parti ed entrano in vigore come indicato nell'articolo 10 del presente Accordo. Tale documento è considerato parte integrante dell'Accordo.

Articolo 10

Il presente Accordo entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si comunicano reciprocamente il completamento delle procedure giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni. L'Accordo si rinnoverà automaticamente per periodi quinquennali, salvo che una delle Parti non comunichi all'altra per iscritto attraverso i canali diplomatici la propria volontà di recedere dall'Accordo, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Fatto a _____ il _____ in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per conto e in nome del Governo della
Repubblica di San Marino

Per conto e in nome del Governo del
Montenegro